

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 48/2005,**  
**del 29 aprile 2005,**  
**che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 43/2005 dell'11 marzo 2005 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/550/CE della Commissione, del 13 luglio 2004, che modifica la decisione 2003/828/CE per quanto riguarda i movimenti di animali vaccinati contro la febbre catarrale degli ovini in uscita dalle zone di protezione <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/554/CE della Commissione, del 9 luglio 2004, che modifica l'allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio e l'allegato I della decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'aggiornamento dei modelli di certificati sanitari relativi agli ovini e ai caprini <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/558/CE della Commissione, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri <sup>(4)</sup>.
- (5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/564/CE della Commissione, del 20 luglio 2004, relativa ai laboratori comunitari di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi e per la salmonella e ai laboratori nazionali di riferimento per la salmonella <sup>(5)</sup>.
- (6) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/588/CE della Commissione, del 3 giugno 2004, che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati maltese per i bovini <sup>(6)</sup>.
- (7) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/590/CE della Commissione, del 4 giugno 2004, che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati cipriota per i bovini <sup>(7)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> GU L 198 del 28.7.2005, pag. 45.

<sup>(2)</sup> GU L 244 del 16. 7.2004, pag. 51.

<sup>(3)</sup> GU L 248 del 22.7.2004, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20.

<sup>(5)</sup> GU L 251 del 27.7.2004, pag. 14.

<sup>(6)</sup> GU L 257 del 4.8.2004, pag. 8.

<sup>(7)</sup> GU L 260 del 6.8.2004, pag. 9.

(8) La decisione 2004/558/CE abroga la decisione 2004/215/CE della Commissione <sup>(8)</sup>, che non è stata integrata nell'accordo e che abroga la decisione 93/42/CEE della Commissione <sup>(9)</sup>, la quale è integrata nell'accordo; essa deve essere pertanto cancellata dall'accordo.

(9) La presente decisione non si applica all'Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

I testi delle decisioni 2004/550/CE, 2004/554/CE, 2004/558/CE, 2004/564/CE, 2004/588/CE e 2004/590/CE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2005.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Richard WRIGHT

---

<sup>(8)</sup> GU L 67 del 5.3.2004, pag. 24.

<sup>(9)</sup> GU L 16 del 25.1.1993, pag. 50.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

## ALLEGATO

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

- 1) Sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», nella parte 1.2, dopo il punto 15 (decisione 2002/67/CE della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:
    - «16. **32004 D 0588**: decisione 2004/588/CE della Commissione, del 3 giugno 2004, che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati maltese per i bovini (GU L 257 del 4.8.2004, pag. 8).
    17. **32004 D 0590**: decisione 2004/590/CE della Commissione, del 4 giugno 2004, che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati cipriota per i bovini (GU L 260 del 6.8.2004, pag. 9).»
  - 2) Nella parte 3.2, al punto 30 (decisione 2003/828/CE della Commissione) è inserito il seguente trattino:

«— **32004 D 0550**: decisione 2004/550/CE della Commissione, del 13 luglio 2004 (GU L 244 del 16.7.2004, pag. 51).»
  - 3) Nella parte 4.1, al punto 2 (direttiva 91/68/CEE del Consiglio) è inserito il seguente trattino:

«— **32004 D 0554**: decisione 2004/554/CE della Commissione, del 9 luglio 2004 (GU L 248 del 22.7.2004, pag. 1).»
  - 4) Nella parte 4.2, dopo il punto 79 (decisione 2004/453/CE della Commissione) è inserito il seguente punto:

«80. **32004 D 0558**: decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20).»
  - 5) Nella parte 4.2, il testo del punto 12 (decisione 93/42/CEE della Commissione) è soppresso.
  - 6) Nella parte 7.2, dopo il punto 22 [regolamento (CE) n. 836/2004 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«23. **32004 D 0564**: decisione 2004/564/CE della Commissione, del 20 luglio 2004, relativa ai laboratori comunitari di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi e per la salmonella e ai laboratori nazionali di riferimento per la salmonella (GU L 251 del 27.7.2004, pag. 14).»
-